

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DELIBERA n. 322

ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto convenzione con l'Università degli Studi Roma Tre per l'espletamento di progetti formativi e di orientamento curriculari.

In data 04 LUG. 2014, presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone, su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE l'art. 10, comma 1, lett. f) del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte "... ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al richiamato Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;

CHE gli artt.27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

CHE questa azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze al riguardo, con deliberazione n.139 del 26 marzo 2014, ha approvato il Regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi Roma Tre, con nota prot. n.29634 del 12/06/2014, ha avanzato istanza per la sottoscrizione della convenzione de quo;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, la Legge 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:  
DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono

promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti degli artt.27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 i Rettori delle Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

PRENDERE ATTO che l'Università degli Studi Roma Tre, con nota prot. n.29634 del 12/06/2014, ha avanzato istanza al riguardo;

DARE ATTO che lo schema di convezione proposto per lo scopo, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

APPROVARE, conseguentemente, e sottoscrivere il documento in parola, così come redatto dal Soggetto Promotore;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Raffaele Giglio

Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto

Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza

Il Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Francesco Paravati

Il Commissario Straordinario: Prof. Rocco Antonio Nostro

UFFICIO AFFARI GENERALI  
Segreteria Generale  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo

Pretorio dell'Azienda in data 04 LUG. 2014 con prot. n.

071 del 04 LUG. 2014 ed ivi rimarrà per un

periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Dirigente dell'Ufficio

~~Il Dirigente Amministrativo Responsabile~~  
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

## **CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

Rep. n.

### **TRA**

L'Università degli Studi Roma Tre – con sede in Roma, Via Ostiense 161, C.F.04400441004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata nato a Napoli il 12/7/1954.

### **E**

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 01997410798, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Legale Rappresentante Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/49.

### **PREMESSO**

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento curriculari in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.
- che l'Università intende attuare presso Aziende/Enti esterni progetti formativi diretti al raggiungimento delle finalità di cui alla richiamata normativa;
- che il tirocinio in argomento, in quanto momento del percorso formativo dello studente, non ha finalità produttiva ma persegue esclusivamente obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo.
- che il tirocinio, in quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio, è riconosciuto solo ed esclusivamente in termini di crediti formativi.
- che le Parti come sopra rappresentate e domiciliate, convengono con la presente Convenzione sulla necessità di sviluppare esclusivamente adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e quello del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali.

**Si conviene quanto segue**

### **Art. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, per la realizzazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari di cui all'art.1, comma 1, del DM attuativo 25 marzo 1998, n.142, in relazione alle proprie attività e previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati dal successivo comma 3, studenti iscritti e frequentati corsi di laurea presso l'Università, su proposta della medesima.

### **Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di Responsabile Didattico Organizzativo e dal Responsabile Aziendale della Formazione e Aggiornamento Professionale, del Soggetto Ospitante, Referente della presente convenzione.

3. Per ciascun tirocinante inserito nei servizi del Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (servizi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. Per ogni tirocinante il Soggetto Ospitante individuerà, tra i dipendenti a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso profilo professionale o al profilo delle professioni che si occupano di discipline analoghe o compatibili, un Tutor con l'incarico di guidare le esperienze formative e di registrare ed attestare le presenze e le attività svolte su specifica modulistica parte integrante del Progetto Formativo predisposto dal Soggetto Promotore. L'attività di tirocinio sarà svolta solo ed esclusivamente nell'orario di servizio del tutor aziendale.

#### Art. 3

1. L'accesso alle strutture aziendali del Soggetto Ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento curriculare il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - non sostituire il personale dipendente avente lo stesso profilo professionale, nonché sottoscrivere alcun atto ufficiale del Soggetto Ospitante;
  - astenersi dal compiere direttamente mansioni o funzioni che comportino autonomia decisionale
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale.
3. La eventuale partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario e all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
4. Ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale, sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, su richiesta del tirocinante interessato e consenso dell'Università d'intesa con il Referente del Soggetto Ospitante della presente convenzione.
5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del Soggetto Ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del Soggetto Ospitante, tempestiva comunicazione scritta all'Università.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le Parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art.7 del decreto sopra citato.

#### Art. 4

1. Il Soggetto Ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione, la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.
2. Il Soggetto Ospitante, per tramite del proprio Referente della presente convenzione si impegna a trasmettere direttamente all'Università alla fine del tirocinio, con posta ordinaria raccomandata all'indirizzo indicato dalla medesima, tutta la documentazione correlata al progetto formativo.
3. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

for

#### Art. 5

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dall'Università) nonché all'Università.
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Il Soggetto Ospitante provvederà direttamente a far pervenire alle rappresentanze sindacali aziendali una copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo.
3. In applicazione della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, il Soggetto Ospitante si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni e adeguata formazione sui rischi specifici riferiti alle mansioni e connessi all'ambiente in cui sono destinati ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività, inoltre a consegnare e far indossare i DPI e a provvedere alla Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria ove prevista.
4. L'ammissione degli studenti alle attività di tirocinio è subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal predetto decreto legislativo, espressa dal Medico Competente operante presso il Soggetto Ospitante. Gli oneri derivanti da tali accertamenti sono a carico del Soggetto Promotore. Il giudizio di idoneità deve essere trasmesso in copia all'Università come pure la Cartella Sanitaria di Rischio, dopo la sua chiusura.

#### Art. 6

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art.7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

#### Art. 7

La presente Convenzione, che non riveste carattere di esclusività, ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della firma e potrà essere espressamente rinnovata dietro istanza scritta dell'Università da inviare al Soggetto Ospitante prima della data di scadenza. Con la medesima le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le eventuali modifiche le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le modifiche dovranno essere concordate per iscritto.

#### Art. 8

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di

procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dall'Università, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili

Roma,

Per l'Università  
Università degli Studi "Roma Tre"  
Dr Pasquale Basilicata  
Direttore Generale



Per il Soggetto Ospitante  
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone  
Prof. Rocco Antonio Nostro  
Direttore Generale

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Prof. Rocco Antonio Nostro, is written over the text of the second signature block.

he.  
101

A small, handwritten mark or signature in black ink, possibly a date or initials, is located in the bottom right corner of the page.